

74

ORIGINALE NOTIFICA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE
N° 6
REG.GENERALE
N° 367/08

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ANCONA

SEZIONE 6

UDIENZA DEL
21/04/2009 ore 15:30

riunita con l'intervento dei Signori:

-
-
-
-
-
-
-

Presidente
Relatore
Giudice

SENTENZA
N°
277/06/09

PRONUNCIATA IL:
21/04/2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
21/4/2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 367/08 depositato il 27/03/2008
- avverso la sentenza n° 239/01/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PESARO contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO PESARO



Il Segretario
Loredana Vinci

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BATTAGLIA DOTT. ROSARIO
VIA TOGLIATTI N.21 INT. 5 61100 PESARO PS

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEG + IRAP 2005
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEG + IRAP 2006



Commissione Tributaria Regionale
ANCONA
E' Copia Autentica.
Ancona, il 25/11/2009
IL SEGRETARIO

La controversia origina dal ricorso proposto dalla Società _____ spa avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, inoltrata all'Ufficio delle Entrate di Pesaro, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle maggiori imposte versate in applicazione dell'art. 11 quater del DL n. 203/05 conv. nella L. n. 248/05.

Va premesso in fatto che la appellante _____ spa è stata costituita, ai sensi dell'art. 35 della legge 28/12/2001, n.448, a seguito della scissione parziale proporzionale della _____ s.p.a. (Società multiservizi interamente partecipata da Enti pubblici).

In seguito alla predetta operazione, la Società attuale appellante riceveva il ramo aziendale afferente la proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni di cui ai servizi pubblici a rilevanza industriale.

Successivamente, tra la _____ spa e la _____ spa (società scissa) veniva stipulato un contratto di concessione di reti e impianti di servizio gas ed idrico in forza del quale la società scissa si occupava della gestione e della distribuzione del servizio gas.

Dal canto suo, la appellante curava gli interessi sulle proprie reti ed impianti ed effettuava i relativi ammortamenti (essendo il soggetto proprietario delle reti e degli impianti).

Il dubbio interpretativo sollevato dalla Società è relativo alla portata dell'articolo 2, del D.L. 17/10/2005, n.211 riprodotto nell'art. 11 quater della L. n. 248/05, recante disposizioni per l'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:

- a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'art.2, co.1, lett.n)e ii), del D. Lgs. 23/05/2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- b) (omissis)".

Tale disposizione ha stabilito un prolungamento della durata del processo di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di trasporto e distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

La _____ net spa, in ottemperanza a quanto stabilito dal co.10 dell'art.2 del DL n. DL n. 211/05 (comma 10 dell'art. 11 quater della L. n. 248/05), eseguiva il versamento del secondo acconto d'imposta per l'anno 2005 assumendo come imposta dell'anno precedente quella che si sarebbe determinata deducendo le nuove (e minori) quote d'ammortamento.

Tale comportamento sarebbe stato dettato *"al solo fine di evitare sanzioni dovute al mancato versamento della maggiore imposta, qualora dovuta, ed in via del tutto precauzionale e trasparente..., riservandosi nel contempo di richiederne il rimborso ai sensi dell'art.38, DPR n.602/1973 e se del caso anche in sede contenziosa, così come deliberato dal C.d.A. del 28/09/2006"*(cfr. pag.3 del ricorso).

La Società odierna appellante, infatti, riteneva (e ritiene) di non rientrare tra i soggetti destinatari della disposizione di cui all'art.2 del D.L. n.211 del 2005, in quanto non svolge né attività di distribuzione, né attività di trasporto del gas naturale.

Tanto che, con istanza di interpello, la Società chiese di conoscere – alla luce del dato letterale del co.1 dell'art.2 del D.L. n.211 del 2005 – se dovesse o meno essere annoverata tra i soggetti destinatari della norma medesima.

A seguito di tale interpello, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – comunicava alla attuale appellante che la fattispecie normativa era ad essa applicabile, emanando apposita risoluzione n.100 del 04/08/2006.

La Società, non condividendo il contenuto della risoluzione, presentava istanza di rimborso in data 16.01.2007.

Su tale istanza, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle maggiori imposte versate in applicazione delle nuova normativa, si formava il silenzio rifiuto.

La Net spa ha impugnato il silenzio rifiuto eccependo, in via pregiudiziale la illegittimità costituzionale della disciplina di riferimento, per violazione dell'art.77 della Costituzione in relazione all'iter legislativo, ritenuto anomalo dell'art.2 del DL 211/2005 e, nel merito, il riconoscimento del diritto al rimborso delle maggiori somme versate in applicazione delle nuove regole di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con sentenza n. 239/1/07, ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale, rigettava il ricorso così motivando: *"...appare pertanto evidente che le norme in esame, preordinate alla finalità di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale per le attività d'importazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita, secondo il principio economico di concorrelazionalità, devono intendersi riferite, come osservato dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, a tutti quei soggetti che nel settore dell'energia elettrica e del gas, svolgono attività nel campo della distribuzione e gestione delle reti."*

La decisione dei Primi Giudici è stata impugnata ritualmente dalla spa che ha dedotto la nullità della sentenza per carenza di motivazione e, nel merito, per la errata interpretazione dell'art.11 quater del DL 203/2005 (conv. in L. n. 248/05) e dell'art.102 bis del DPR n.917/1986.

Ha controdedotto l' Ufficio, il quale ha riproposto le argomentazioni già esposte in primo grado e condivise dalla Commissione Provinciale giudicante.

La controversia è stata discussa in pubblica udienza, all'esito della quale le Parti hanno concluso come in atti.

L' appello merita accoglimento per i motivi che seguono.

Va preliminarmente rilevata la infondatezza del motivo d' appello circa la dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata. Invero, come testualmente sopra riportato nel virgolettato, i primi Giudici hanno chiaramente motivato la propria decisione.

Nel merito i primi Giudici hanno rigettato il ricorso, condividendo la interpretazione fornita dalla prassi amministrativa espressa dalla Direzione Generale dell' Agenzia delle Entrate che ha inteso interpretare la norma in riferimento in senso estensivo, attribuendo alla disciplina degli ammortamenti di cui si discute una sottintesa onnicomprensiva volontà del Legislatore.

Senonché, ad avviso di questa Commissione, in mancanza di obiettivi riscontri che consentano di attribuire alla normativa in esame un senso diverso da quello "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (interpretazione letterale ai sensi dell' art. 12, co. 1 delle "disposizioni sulla legge in generale, c.d.

“preleggi”), non può che giudicarsi la fattispecie di causa in base alle circostanze di fatto costituenti oggetto della controversia in riferimento alla normativa applicabile.

Orbene, da quanto sopra richiamato nella esposizione dei fatti, è pacifico ed incontestato che la _____ spa, a seguito della scissione societaria, è rimasta proprietaria della rete e degli impianti relativi alla distribuzione del gas. E' altrettanto pacifico ed incontestato che la “gestione e distribuzione del gas” è effettuata dalla spa.

Ciò posto in fatto, deve rilevarsi che l' art. 11 quater co. 4 del DL 30.9.2005 n. 203, conv. in L. 2.12.2003 n. 248 che disciplina l' “*ammortamento dei beni materiali strumentali per l' esercizio di alcune attività regolate*” ne prevede la applicabilità alle seguenti attività regolate: “a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all' art. 2, comma 1, lettere n) e ii) del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 di attuazione della Direttiva 98/30/CE relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas; b) ...*(omissis)*”.

A sua volta il D.Lvo n. 164/00 attuativo della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, all' art. 2 , lett. n) esprime la “definizione” della distribuzione del gas naturale nei seguenti termini :”*distribuzione: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti*”.

Posto quanto sopra, appare incontrovertibile che la _____ spa sia estranea alla “distribuzione”, come definita dall' art. 2, lett. n) cit. per cui alla stessa non è applicabile la disciplina degli ammortamenti riferibile ai soggetti che provvedono alla “distribuzione”.

Pertanto gli importi versati dalla I _____ Net spa in via prudenziale (v. pag. 3 ricorso) non debbono ritenersi dovuti, quindi la richiesta di rimborso deve ritenersi fondata e, conseguenzialmente, la sentenza di primo grado deve essere annullata.

Stante la complessità della fattispecie, nonché la rilevata infondatezza della dedotta nullità della decisione impugnata per carenza di motivazione, si ritiene equa la compensazione integrale tra le Parti delle spese del presente grado.

PQM

La Commissione accoglie l' appello e, in riforma della decisione n. 239/1/07 della CTP di Pesaro, dichiara fondato il diritto al rimborso richiesto, oltre agli interessi maturati e maturandi.

Dispone la integrale compensazione tra le Parti delle spese del presente grado di giudizio.

Ancona, 21.04. 2009
Il Presidente

Dr



Il Relatore

Avv.

